



# COMUNE DI TRIBIANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067  
Tel. 02/9062901

Piazza Giovanni Paolo II  
Cod.Fisc. - 84503590154

**ORIGINALE**

## **DELIBERA N. 44 DEL 27-06-2024**

**OGGETTO:** PROROGA DELLA CONVENZIONE IN ESSERE CON IL COMUNE DI MEDIGLIA, EX ART. 14 DEL CCNL ENTI LOCALI 22/01/2024 ED ART. 1 COMMA 124 DELLA LEGGE 145/2018 PER L'UTILIZZO DI UNA DIPENDENTE. PERIODO 01/07/2024 - 30/06/2028.

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese di giugno alle ore 19:15, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18-08-2000 n. 267, si è oggi riunita in seduta la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| Cognome e Nome             | Presente/Assente |   |
|----------------------------|------------------|---|
| GABRIELE ROBERTO           | Presente         |   |
| LANZETTA CARMINE           | Presente         |   |
| ABRUSCATO LUCIANO VIRGINIO | Presente         |   |
| PIOVAN GAIA                | Presente         |   |
| MORLINO MIRIAM             | Presente         |   |
| Totale presenti            |                  | 5 |
| Totale assenti             |                  | 0 |

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa **Patrizia Bellagamba**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ROBERTO GABRIELE**, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE IN ESSERE CON IL COMUNE DI MEDIGLIA, EX ART. 14 DEL CCNL ENTI LOCALI 22/01/2004 ED ART. 1 COMMA 124 DELLA LEGGE 145/2018 PER L'UTILIZZO DI UNA DIPENDENTE. PERIODO 01/07/2024 - 30/06/2028.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO CHE l'art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004, richiamato dall'art. 17 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

RICHIAMATA la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 17/11/2022 avente ad oggetto: "Approvazione schema convenzione ex art.14 del CCNL Enti Locali 22/01/2004 ed art.1 comma 124 della L. 145/2018 per l'utilizzo di un dipendente per il periodo 21/11/2022 – 30/06/2024";

DATO ATTO che il Sindaco del comune di Tribiano ha chiesto al Sindaco del comune di Mediglia, per le vie brevi, la disponibilità a prorogare la convenzione in essere (convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004 per l'utilizzo a tempo parziale, 25% del monte ore settimanale) per la l'utilizzo della dipendente dott.ssa Lucia Fiorini, inquadrata alla cat. D5, titolare di posizione organizzativa (responsabile del Settore Economia e Finanze) presso l'ente di appartenenza;

CONSIDERATO CHE la Dott.ssa Lucia Fiorini ha dato la propria disponibilità alla stipula della convenzione di che trattasi e che la medesima risulta in possesso di adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza nelle materie di competenza, all'esercizio congiunto della prestazione lavorativa;

### **RILEVATO**

- che in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione ed escludendo, pertanto, ogni possibilità di modifica, anche rispetto all'orario di lavoro;

- che l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 prevede che l'utilizzo, a tempo parziale, del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

-che, ai sensi del comma 1 del citato art. 14, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo

fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000;

- che, pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art.14;

- che, con l'art.1, comma 124, della L.145/2018, il Legislatore ha inteso disciplinare l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione;

RITENUTO che la fonte regolamentare prevista per disciplinare l'utilizzo in oggetto è individuata nella convenzione prevista dalla normativa contrattuale appena richiamata;

EVIDENZIATO che la suddetta convenzione, senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce, in piena legittimità, lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui la dipendente interessata conduce un unico rapporto di lavoro, in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato, consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico;

PRECISATO che la titolarità del rapporto organico della Dott.ssa Fiorini Lucia è conservata, presso il Comune di Mediglia (MI);

RAVVISATA la necessità di regolare, con la predetta apposita convenzione, i profili essenziali della utilizzazione congiunta della dipendente, ai sensi del richiamato art.14 CCNL del 22/01/2004, constatando che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro;

DATO ATTO che il Comune di Tribiano rimborserà al Comune di Mediglia le spese della dipendente in convenzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere tecnico e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.L.vo N. 267/2000,

## **DELIBERA**

1. richiamando integralmente quanto in premessa specificato, ai sensi dell'art.14 del CCNL Enti Locali del 22/01/2004, di prorogare l'utilizzo della dipendente, dott.ssa Lucia Fiorini inquadrata nella categoria D3, posizione economica D5, e titolare di posizione organizzativa quale responsabile del settore Finanziario, per il 25% del monte ore settimanale (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore settimanali, congruamente distribuite anche in relazione alle esigenze di servizio della stessa presso l'ente di appartenenza e quindi);
2. di dare atto che il Comune di Tribiano provvederà a riconoscere al Comune di Mediglia, ente datore di lavoro della dipendente in convenzione, le spese previste come indicate nella convenzione.
3. di dare atto che la convenzione ha durata dal 01/07/2024 al 30/06/2028.
4. di demandare al Responsabile del Servizio Personale l'assunzione dei successivi e necessari adempimenti.
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Mediglia e alla dipendente interessata.
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L.vo N. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**SINDACO**  
ROBERTO GABRIELE

**SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Patrizia Bellagamba

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*